



CIRCOLARE N° 15 DEL 6 OTTOBRE 2009

TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09
MODIFICHE AL TITOLO IV – CANTIERI

Tra le novità che il decreto correttivo ha introdotto nel testo unico, relativamente all'applicazione del Titolo IV, cantieri mobili, segnaliamo:

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'art. 88, comma 2, è stato modificato precisando che le **disposizioni relativo al Capo I**, misure per la sicurezza e la salute nei cantieri mobili, **non si applicano**:

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 [NDR: alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale], che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

DEFINIZIONI

L'art. 89, comma 1, lettera c) ha modificato la definizione del responsabile dei lavori, che ora è:

*c) **responsabile dei lavori**: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;*

L'art. 89, comma 1, lettera f) ha modificato la definizione di **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**:

f) soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

L'art. 89 ha introdotto il comma i-bis che prevede:

*i-bis) **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali*

NOMINA COORDINATORI

L'art. 90, commi 2 e 3, sono stati modificati come segue:

*"3. Nei cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.*

*4. Nei cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese esecutrici**, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98".*

L'art. 90, comma 11, è stato modificato come segue:

*1. La disposizione di cui al comma 3 **non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000**. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori [NDR: questo sta a significare l'applicabilità del comma 4 relativo alla nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori].*

VERIFICA REQUISITI

L'art. 90, comma 9, è stato modificato come segue:

9. **Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:**

a) *verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.*

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.

b) *chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;*

c) *Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della **notifica preliminare** di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).*

L'art. 90, comma 10, è stato modificato come segue:

10. *In assenza del **piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.*

NOTIFICA PRELIMINARE

Il nuovo decreto non ha modificato le modalità di applicazione dell'art. 99 del decreto in merito all'obbligo di invio della notifica preliminare che pertanto risultano ancora:

*"1. Il committente o il responsabile dei lavori, **prima dell'inizio dei lavori**, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:*

a) *cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 [NDR: presenza di più imprese esecutrici];*

b) *cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;*

c) *cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno".*

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE

E' stato modificato il comma 1 con l'aggiunta del comma 1-bis dell'art. 96., cioè la redazione dei piani operativi di sicurezza non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 [DUVRI].

Inoltre al comma 2 si precisa che l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza

costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui

all'articolo 17 comma 1, lettera a) [obblighi del datore di lavoro non delegabili], all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5 [DUVRI] e all'articolo 29 comma 3 [documento di valutazione dei rischi].